



Decisione n. 195 del 16 gennaio 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 28 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 903, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente lamenta di essere stato danneggiato a causa delle procedure inadeguate di registrazione e gestione degli ordini di vendita da parte dell'Intermediario, che non ha garantito la trattazione rapida, corretta ed efficiente del suo ordine di vendita di azioni emesse dal medesimo Intermediario, con ciò determinandone la mancata esecuzione rispetto ad ordini impartiti nello stesso periodo da altri clienti. Egli rappresenta, in particolare, che in data 29 aprile 2014 impartiva all'Intermediario ordine di vendita per n. 6.000 azioni dallo stesso emesse; ordine, come detto, rimasto inevaso e mai eseguito. Si duole, a tal proposito, di aver presentato reclamo all'Intermediario per la mancata vendita, chiedendo altresì al medesimo di fornirgli l'elenco delle operazioni di vendita sulle stesse azioni effettuate su disposizione di altri cliente ed andate - queste ultime - a buon fine nel corso del 2014, con il relativo ordine cronologico di

presentazione; tale reclamo, tuttavia, non ha ricevuto alcuna risposta. Ha, quindi, conclusivamente chiesto il risarcimento di una somma pari a 375.000,00 euro, corrispondente al valore delle n. 6.000 azioni oggetto dell'ordine di vendita (62,50 euro per azione), rimasto non trattato e ineseguito.

2. L'Intermediario non ha presentato deduzioni.

DIRITTO

1. Occorre, anzitutto, osservare che permane la procedibilità della presente controversia anche a seguito della sopravvenuta attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa che ha interessato l'odierno resistente, a seguito dell'adozione del d.l. n. 99/2017. In proposito il Collegio (v., tra le tante, la Decisione n. 22 del 3 luglio 2017) ha avuto già modo di evidenziare che il procedimento dinanzi all'ACF è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie, che *“non può essere parificato ed equiparato a un vero e proprio giudizio di cognizione, neppure in forma arbitrale, cui solo si riferisce la previsione dell'art. 83, comma terzo, TUB, là dove statuisce l'improcedibilità di «qualsiasi azione» già «promossa» contro un intermediario sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa”*.

Ciò fermo restando che, nel caso in cui la pretesa venga riconosciuta fondata dall'Arbitro, il ricorrente dovrà comunque far accertare, nei confronti della Procedura concorsuale, il suo diritto di concorrere al riparto di quanto realizzato dalla liquidazione dell'attivo nelle forme previste dagli art. 86 ss. TUB. Cosicché *“ben può il procedimento proseguire nei confronti dell'intermediario anche in pendenza della Procedura, salva sempre naturalmente la necessità per il cliente che intenda invocare il “titolo” rappresentato dalla “decisione” dell'ACF di presentare l'istanza di ammissione al passivo, e quindi salva sempre la possibilità per i Commissari liquidatori di valutare liberamente se ed in che limiti riconoscere e ammettere la pretesa già delibata come fondata dall'Arbitro”*.

2. Va, altresì, riaffermata la competenza dell'ACF con riguardo alla presente controversia alla luce dell'orientamento già più volte manifestato dal Collegio - anche su precedenti ricorsi proposti nei confronti del medesimo odierno

Resistente - concernenti casi di “*non corretta trattazione di ordini di vendita*”, del tutto analoghi a quello qui in esame (cfr., tra le molte, Decisioni nn. 1, 3 e 4, del 5 giugno 2017, n. 7 del 23 giugno 2017, nonché Decisione n. 22 del 3 luglio 2017). Infatti, come rilevato nei citati precedenti, la censura mossa all’operato del Resistente consiste anzitutto nel suo inadempimento dell’obbligo di trattare con correttezza l’ordine di procedere alla vendita delle azioni talché, sotto questo specifico e preliminare profilo, non è revocabile in dubbio che la domanda formulata da parte ricorrente investa un tema che è “*di sicura competenza dell’ACF*”, in quanto attiene alla verifica della correttezza e della diligenza posta in essere dall’intermediario nella prestazione di un servizio di investimento, quale è certamente quello della «*esecuzione di ordini per conto dei clienti*» (art. 1, comma quinto, lett. b, del TUF). In tale prospettiva, l’inadempimento dell’Intermediario configura al contempo inosservanza dell’obbligo di adottare, in qualità di prestatore di servizi d’investimento, un assetto organizzativo adeguato a permettere l’espletamento con la dovuta diligenza delle prestazioni assunte nei confronti della clientela, con susseguente competenza del Collegio a conoscere della controversia.

3. Venendo al merito, va richiamato che il Collegio, nelle decisioni che hanno affrontato la questione dei c.d. “*scavalcamenti*” nell’esecuzione degli ordini di vendita, ha avuto già modo di ribadire più volte che “*costituiscono fatti accertati – non avendo il resistente assolto l’onere di offrire prova contraria (come chiarito già nella decisione n.1/2017, l’onere di tale dimostrazione incombe, infatti, sull’intermediario, sia in forza del principio della vicinanza alla prova, sia in attuazione della specifica disciplina dettata dall’art. 23, comma sesto, TUF) – non solo (i) la mancata adozione di procedure trasparenti, corrette e non discriminatorie nella trattazione dell’ordine di vendita riguardante le azioni di propria emissione, ma anche (ii) il verificarsi degli “scavalcamenti”*”. (cfr., ancora, Decisione n. 22 del 3 luglio 2017).

4. Venendo ora al *quantum* risarcitorio, va considerato che la mancata tempestiva trattazione dell’ordine di vendita di cui trattasi costituisce sicuramente un inadempimento che ha provocato un danno al ricorrente, anche in assenza della

previsione di un obbligo di riacquisto in capo all'intermediario, in quanto se l'ordine fosse stato tempestivamente trattato il ricorrente avrebbe avuto evidentemente la *chance* di poter trovare terzi acquirenti per le azioni poste in vendita (cfr., *inter alia*, Decisioni n. 3/2017 e n. 7/2017); va tenuto, altresì, conto che tale *chance* di vendita doveva considerarsi, nel caso di specie, dotata comunque di un certo grado di aleatorietà, dal momento che l'ordine di cui trattasi riguardava comunque un quantitativo di azioni pur sempre di una certa consistenza e, conseguentemente, il danno può essere quantificato in una misura pari al 50% del capitale investito (pari, come detto, a € 375.000,00 euro, corrispondente al valore delle 6.000 azioni oggetto dell'ordine di vendita rimasto inevaso, di euro 62,50 per azione) e, dunque, pari a € 187.500,00; importo che, rivalutato dalla data dell'ordine di vendita rimasto ineseguito (29 aprile 2014) fino alla presente decisione, viene ad ammontare a € 189.000,00.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto al risarcimento dei danni a favore del Ricorrente nella misura di € 189.000,00 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del sopra citato Regolamento, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi